

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 234)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Consiglio Regionale della Valle d'Aosta

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1972

Norme per le elezioni politiche in Valle d'Aosta

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

« L'elezione nel Collegio Valle d'Aosta è regolato dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:

- 1) il numero delle preferenze è di due;
- 2) l'Ufficio centrale elettorale, ottenuto il quoziente elettorale circoscrizionale, attribuisce a ogni lista il seggio o i seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se nessuna lista avrà ottenuto il quoziente elettorale, il seggio o i seggi verranno assegnati alle liste che avranno i maggiori resti. Nel caso in cui sono assegnati al Collegio più seggi, e uno venga attribuito alla lista che ha ottenuto il quoziente elettorale, gli altri seggi sono attribuiti alle liste che non avendo ottenuto il quoziente hanno i maggiori resti ».

Art. 2.

All'articolo 22 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, è aggiunto:

« 3) il candidato, insieme alla accettazione della candidatura, deve accettare la designazione, effettuata dagli stessi suoi proponenti, di un altro elettore per il Senato, che sia eleggibile, il quale subentrerà di diritto come candidato o come eletto nel caso che il suo posto rimanga vacante per cause anteriori o sopravvenute alla elezione.

La candidatura non è ammessa se non è sottoscritta anche dall'eventuale subentrante per accettazione.

Le cause di ineleggibilità di cui al punto *a)* e *c)* dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto per il candidato subentrante se le funzioni esercitate sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del subentro.

Nei manifesti elettorali dell'Ufficio elettorale circoscrizionale devono essere indicati anche i nomi degli eventuali subentranti ».

Art. 3.

(Norma transitoria)

Per la copertura dei seggi di deputato e di senatore nel Collegio della Valle d'Aosta, rimasti vacanti in conseguenza della morte dei candidati presentati alle elezioni del 7 maggio 1972, i comizi elettorali debbono essere convocati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.